

**PROVVEDIMENTI RECANTI
MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI PER CONTRASTARE L'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

DL 19 MAGGIO 2020 N. 34 "RILANCIO"

Aggiornamento del 22 maggio 2020

**ASPETTI COMMERCIALI
ASPETTI FISCALI
ASPETTI GIUSLAVORISTICI
ASPETTI SOCIETARI**

Interventi a sostegno delle *start up* innovative (e dell'industria della produzione di videogiochi) (art. 38)

L'articolo 38 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, c.d. "Decreto Rilancio", detta una serie di disposizioni a sostegno delle *start up* innovative nazionali, ossia quelle imprese di nuova costituzione che abbiano quale oggetto sociale, sia esso esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e/o la commercializzazione di prodotti o servizi (in ogni settore economico) innovativi ad alto valore tecnologico, ex Articolo 25 DL n. 179 del 2012 convertito dalla Legge n. 221 del 2012, sia nella loro fase genetica che nel corso della vita sociale.

I commi primo e secondo della norma in commento prevedono infatti il rafforzamento delle misure a favore delle *start up* innovative già in essere, mediante stanziamento di ulteriori risorse economiche destinate, nello specifico: (i) al rifinanziamento nella misura del 70% ovvero dell'80% per le *start up* con sede in zone sismiche, dei programmi di finanziamento agevolati previsti nell'ambito della misura c.d. "Smart e Start Italia" (Euro 100 milioni per l'anno 2020) e (ii) alla concessione di agevolazioni nella forma di contributi a fondo perduto per l'acquisto di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, *innovation hub*, *business angels* e altri soggetti - pubblici o privati - operanti per lo sviluppo di imprese innovative, ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 (Euro 10 milioni per il 2020), demandando al Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto da adottarsi entro sessanta giorni, il compito di definire condizioni e modalità per la concessione dei benefici.

Sotto il diverso profilo della capitalizzazione di tali imprese il Governo, al successivo terzo comma, ha previsto un ampliamento dell'ambito di applicazione del "Fondo di sostegno al *venture capital*" istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della legge n. 145 del 2018, assegnando ulteriori Euro 200 milioni a sostegno delle sole imprese innovative (i.e. *start up* e PMI innovative) per promuoverne gli investimenti, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, di finanziamenti agevolati, di obbligazioni convertibili e/o di altri strumenti finanziari di debito, rinviando ancora una volta al Ministero dello sviluppo economico l'individuazione delle modalità di attuazione delle agevolazioni e regolando altresì il rapporto di co-investimento tra le risorse di cui al presente comma e quelle di investitori regolamentati o qualificati.

Nell'ottica di sostenere ed incentivare per l'anno 2020 sull'intero territorio nazionale l'attività di ricerca e sviluppo, il Governo ha ritenuto di ampliare l'ambito di applicazione dei benefici fiscali riconosciuti ad Università e Istituti di ricerca a fronte della conclusione di contratti di ricerca "extra muros" anche alle *start up* innovative che si avvalgono di tali rapporti di collaborazione qualificata.

Al successivo quinto comma è stata introdotta un'estensione di dodici mesi al (i) periodo di permanenza delle *start up* innovative nella sezione speciale de registro delle imprese nonché (ii) agli eventuali termini di decadenza dall'accesso a incentivi pubblici e per la revoca degli stessi, con l'espressa esclusione, per quanto attiene al punto (i), della validità della proroga ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive in vigore.

Il comma sesto dispone inoltre per tutto il 2020 una riserva in favore delle *start up* e delle PMI innovative pari ad Euro 200 milioni da reperirsi tra le somme già stanziate tramite il Fondo di garanzia PMI di cui alla Legge 226 del 1996 cui le imprese innovative possono accedere secondo le modalità dettate dalla normativa *pro tempore* vigente, ivi comprese quelle da ultimo dettate con il Decreto-Legge del 8 aprile 2020

I successivi commi settimo e ottavo modificano le previsioni esistenti in punto di incentivi per l'investimento dei contribuenti persone fisiche nelle *start up* innovative e nelle PMI innovative, inserendo due nuove norme rispettivamente individuate nell'articolo 29 *bis* DL 179 del 2012 convertito dalla Legge 221 del 2012 e nel comma 9 *ter* dell'Articolo 4 DL 3 del 2015 convertito dalla Legge 33 del 2015.

Nello specifico, entrambe le disposizioni introducono per i contribuenti di cui sopra che abbiano investito nel capitale delle imprese innovative dei benefici fiscali, *sub specie* di detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle stesse, nella misura del cinquanta (50) per cento del capitale investito direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo e risparmio, a condizione che tali investimenti interessino *start up* e PMI innovative iscritte nelle rispettive sezioni speciali del registro imprese, siano contenute entro un tetto massimo di Euro centomila (100.000) annui ed alla condizione che l'investimento sia mantenuto per almeno tre anni a pena di decadenza dal beneficio stesso con conseguente obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto maggiorato degli interessi legali. I benefici fiscali in esame sono concessi ai sensi del Reg UE n. 1407/2013 sugli aiuti c.d. "*de minimis*".

Per quanto attiene invece alle misure volte ad incentivare la partecipazione delle persone fisiche nelle *start up* innovative, il comma sesto della norma *de qua* ha dimezzato per il 2020 i limiti quantitativi (da 1 milione a 500.000 Euro ovvero da 500.000 a 250.000 Euro) degli strumenti partecipativi che i soggetti stranieri devono detenere per ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno trimestrale di cui al Testo Unico sull'Immigrazione. Con il successivo comma settimo è stato poi esteso l'ambito di applicazione dell'apposito regime di aiuto finalizzato a sostegno della nascita e dello sviluppo di *start up* innovative al "Territorio del cratere sismico del centro Italia", cioè il territorio dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017.

Nonostante il fine dichiarato nella rubrica della norma in discorso, in modo assai poco organico i successivi commi (dall'ottavo al quattordicesimo) introducono nel nostro ordinamento alcune misure volte ad adeguare il sistema italiano ai provvedimenti già adottati da altri Paesi UE per il sostegno delle imprese che operano nel settore della progettazione e sviluppo dell'industria dell'intrattenimento digitale. In tale ottica è stato istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il fondo denominato "*First Playable Fund*" con dotazione iniziale per l'anno 2020 pari ad Euro 4 milioni.

Il fondo in parola è diretto a sostenere le fasi di concezione e pre-produzione di *videogames* destinati alla distribuzione commerciale nonché la realizzazione dei relativi prototipi, tramite l'erogazione di contributi a fondo perduto, nella misura del cinquanta (50) per cento delle spese ammissibili ed entro un importo compreso tra Euro 10.000 ed Euro 200.000 per singolo prototipo.

Tali contributi potranno essere utilizzati unicamente per la realizzazione dei prototipi e verranno erogati alle imprese richiedenti che (i) abbiano sede legale nel territorio UE, (ii) siano soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una sede operativa in Italia cui sia riconducibile il prototipo, (iii) abbiano capitale sociale minimo (interamente versato) e patrimonio netto non inferiori a Euro 10.000 (sia nel caso di imprese costituite sotto forma di società di capitale che di imprese individuali di produzione ovvero costituite sotto forma di società di persone) e (iv) siano in possesso di classificazione ATECO 58.2 o 62. (vale a dire: edizione di *software* e produzione consulenza informatica e attività connesse all'edizione *software*).

Quanto alle spese ammissibili per beneficiare delle agevolazioni il riferimento è alle spese derivanti da (i) prestazioni lavorative svolte dal personale dell'impresa nelle attività di realizzazione di prototipi; (ii) prestazioni professionali commissionate a liberi professionisti e/o altre imprese finalizzate alla realizzazione di prototipi; (iii) attrezzature tecniche (*hardware*) acquistate per la realizzazione dei prototipi; e (iv) acquisto di licenze di *software* per la realizzazione dei prototipi.

ASPETTI COMMERCIALI

Infine la norma prevede che le imprese dotate dei requisiti per accedere al beneficio debbano realizzare il prototipo entro diciotto (18) mesi dal riconoscimento dell'ammissibilità della domanda da parte del Ministro dello sviluppo economico cui è demandato il compito di disciplinare, con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del DL Rilancio, le modalità di presentazione delle domande, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di erogazione del contributo, le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese e le cause di decadenza e/o revoca dal beneficio.

Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP (art. 24)

Le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni ed i lavoratori autonomi con compensi non superiori a 250 milioni, non sono tenuti al versamento del saldo dell'IRAP dovuto per il periodo d'imposta 2019 né della prima rata, pari al 40%, dell'acconto dell'IRAP dovuto per il periodo d'imposta 2020 (tale importo rimane escluso anche in sede di versamento del saldo IRAP 2020). Rimane fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.

L'applicazione della norma è esclusa per le banche e gli altri enti e società finanziari nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici.

Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (art. 26)

In un'ottica di diversificazione degli aiuti alle imprese e, al fine di scongiurare eventuali sottocapitalizzazioni aziendali, il Governo, ha previsto un articolato sistema di agevolazioni fiscali e di misure di sostegno finanziario dirette ad incentivare i conferimenti patrimoniali dei soci in società di medie dimensioni con sede nel territorio nazionale.

L'art. 26 del D.L. 34/2020 richiede il rispetto di differenti condizioni per poter fruire dei benefici previsti. Nello specifico, ai soci conferenti dovrebbe essere riconosciuto un credito d'imposta pari al 20% delle somme conferite, mentre, per le società ripatrimonializzate viene previsto un differente criterio di calcolo del credito d'imposta, parametrato alle perdite realizzate e al patrimonio netto della società. Quest'ultima agevolazione, per essere riconosciuta, presuppone il ricorrere di ulteriori e più rigide condizioni. Inoltre, la norma prescrive l'istituzione di un fondo finalizzato alla sottoscrizione di strumenti finanziari (obbligazioni o titoli di debito) emessi dalle società a seguito della ricapitalizzazione.

L'efficacia di tutte le misure previste resta subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, al rilascio di un'apposita autorizzazione da parte della Commissione europea.

Soggetti interessati

Le agevolazioni previste dalla nuova disciplina riguardano il rafforzamento patrimoniale delle società di capitali, quali società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata e delle società cooperative, con l'esclusione degli intermediari finanziari e delle società di partecipazione non finanziaria e finanziaria, aventi sede legale e amministrativa in Italia e che abbiano:

- a) un ammontare di ricavi (art. 85, comma 1, lettere a) e b), del T.U.I.R) relativo al periodo d'imposta 2019, superiore a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro. La soglia minima si innalza a 10 milioni se la società intende aderire al fondo istituito per l'emissione di strumenti finanziari partecipativi connessi alla patrimonializzazione;
- b) a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, subito una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi (art. 85, comma 1, lettere a) del T.U.I.R.), rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in misura non inferiore al 33%;
- c) deliberato ed eseguito dopo l'entrata in vigore del decreto, ed entro il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a pagamento integralmente versato.

Inoltre, si prevede che, l'impresa ricapitalizzata, per poter accedere al credito d'imposta, nonché, per poter procedere con l'emissione di strumenti finanziari destinati a essere sottoscritti dal "Fondo Patrimonio PMI" di neo-istituzione debba:

- trovarsi in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
- sia in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;

- non rientri tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non si trovi nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del D.lgs. n. 74/2000;
- a specifiche condizioni ulteriori, registrare un numero di occupati inferiore a 250 persone.

I benefici fiscali

La norma in commento prevede che i soci, persone fisiche o giuridiche, per i conferimenti in denaro effettuati entro il 31 dicembre 2020 per l'aumento del capitale sociale di una o più società, beneficino di un credito d'imposta pari al 20% delle somme conferite. L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non potrà in ogni caso eccedere i 2.000.000 di euro.

Inoltre, la norma prescrive quale *conditio sine qua non* per la spettanza del credito è che la partecipazione rinveniente dal conferimento sia posseduta almeno fino al 31 dicembre 2023 e che non siano distribuite riserve prima del 1° gennaio 2024.

La *ratio* sottesa alla norma è quella di garantire alle società di medio-piccole dimensioni un adeguato assetto patrimoniale, scongiurando crisi da sovraindebitamento, pertanto, si prevede che, ove prima del 1° gennaio 2024 la società oggetto del conferimento deliberi la distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, ovvero non sia più in possesso della partecipazione riconosciuta a seguito dell'aumento di capitale, il beneficio fiscale si intenderà decaduto e sorgerà, in capo ai soci, l'obbligo di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.

Il credito riconosciuto, si cumula con eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" ed in base alla quale detti aiuti non possono superare il limite di 800.000 euro.

Il credito d'imposta così maturato è utilizzabile a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione a dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino ad esaurimento. Il credito riconosciuto dovrebbe essere compensabile, ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs., n. 241/1997, senza assoggettamento ai i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della L. n. 244/2007, e di cui all'articolo 34 della L. n. 388/2000.

Le società ricapitalizzate, invece, ove soddisfino le ulteriori condizioni prescritte dalla disciplina, dovrebbero vedersi riconoscere, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale effettuato entro il 31 dicembre 2020. La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali.

Anche in questo caso il credito riconosciuto si cumula con eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" ed in base alla quale detti aiuti non possono superare il limite di 800.000 euro

La società conferitaria potrà utilizzare il credito d'imposta riconosciute a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione a dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino ad esaurimento. Il credito riconosciuto è compensabile, ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs., n. 241/1997, senza assoggettamento ai limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della L. n. 244/2007, e di cui all'articolo 34 della L. n. 388/2000.

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 28)

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, viene confermato il credito d'imposta nella misura del 60 % dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Il beneficio fiscale è riconosciuto anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente.

Il credito di imposta spetta alle strutture alberghiere indipendentemente dal volume d'affari registrato nel periodo d'imposta precedente.

Condizione necessaria per fruire del credito d'imposta commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, è che i soggetti locatari, se esercenti un'attività economica, abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente

Il credito d'imposta così maturato è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs. n. 241/1997, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del D.L. n. 18/2020 (cd. Cura Italia), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020, in relazione alle medesime spese sostenute.

Modifiche all'articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 (art. 78)

Viene confermata, anche per i mesi di aprile e maggio 2020, l'indennità di 600 euro riconosciuta per il mese di marzo 2020 per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 84)

Per i soggetti che per il mese di marzo 2020 hanno beneficiato dell'indennità di cui all'articolo 27, 28, 29 e 30 del D.L. n. 18/2020 (cd. Decreto Cura Italia), convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, è confermata la medesima indennità pari a 600 euro anche per il mese di aprile 2020.

Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a mille euro.

Divieto di cumulo tra indennità (art. 86)

Si prevede un divieto di cumulo tra le varie indennità previste dal decreto tra cui quelle degli artt. 78, 84, 85 e 98, nonché l'indennità di cui all'articolo 44 del D.L. n. 18/2020 (cd. Decreto Cura Italia). Dette indennità sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità.

Disposizioni in materia di lavoratori sportivi (art. 98)

Per i mesi di aprile e maggio 2020 è riconosciuta un'indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione, riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A. L'indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità ex art. 96 del D.L. n. 18/2020 (cd. decreto Cura Italia), la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020.

Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (art. 119)

Viene innalzata al 110% l'aliquota di detrazione di cui all'art.14 del D.L. n. 63/2013 spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute e rimaste a carico del contribuente, dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021 prevedendo al tempo stesso la fruizione della detrazione in 5 rate di pari importo per singolo periodo d'imposta.

I soggetti destinatari dell'agevolazione sono le persone fisiche (purché non nell'esercizio di imprese, arti o professioni), i condomini e gli IACP.

Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120)

Per le spese necessarie per la riapertura in sicurezza delle attività economiche, è previsto un credito di imposta pari al 60% delle spese sostenute nell'anno 2020 per un massimo di 80.000 euro per ciascun beneficiario. La norma fornisce un elenco di investimenti per i quali è ammessa l'agevolazione.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. I possibili beneficiari del credito d'imposta sono gli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente, bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema, ed altre espressamente indicate nell'allegato 1 al decreto in commento.

Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli indicati al comma 1.

Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile (art. 121)

Per i soggetti che negli anni 2020 e 2021 hanno effettuato interventi di:

- recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
- a) efficienza energetica di cui all'art. 14 del D.L. n. 63/2013, e di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 119 del presente decreto;
- b) adozione di misure antisismiche di cui all'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63/2013 e di cui al comma 4 dell'art. 119 del presente decreto;
- c) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulizia o tinteggiatura esterna, di cui all'art. 1, comma 219, della L. 27 dicembre 2019, n. 160;.

- d) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'art.16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 119 del presente decreto;
- e) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'art. 16-ter del D.L. n. 63/2013 e di cui al comma 8 dell'art. 119 del presente decreto;

viene prevista la possibilità di optare, alternativamente: (i) per un contributo di pari ammontare degli investimenti sostenuti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito; ovvero (ii) per la trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito d'imposta da utilizzare anche in compensazione, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti dai provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 (art. 122)

La disposizione introduce in via sperimentale – fino al 31 dicembre 2021 – la possibilità per i soggetti avente diritto ai crediti d'imposta introdotti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. La norma rinvia a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate la definizione delle modalità attuative delle disposizioni, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.

Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia IVA e accisa (art. 123)

La norma prevede l'abrogazione del comma 781 dell'art. 1 delle Legge n. 190/2014, così sopprime in modo definitivo le cd. "clausole di salvaguardia" che dal gennaio 2021 avrebbero previsto un'automatica variazione in aumento delle aliquote IVA e di quelle in materia di accise su taluni prodotti carburanti.

Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (art. 124)

Si prevede una riduzione dell'aliquota IVA al 5% per le cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale, espressamente individuati dalla norma, mediante il loro inserimento nella tabella A, parte II-bis, allegata al d.P.R. n. 633/1972. Inoltre, si accorda, in via transitoria, alle cessioni di tali beni un regime di maggior favore, prevedendo che le stesse, fino al 31 dicembre 2020, siano esenti da IVA facendo salvo il diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti.

Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (art. 125)

Per i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, viene riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario

La norma elenca le spese ammissibili al credito d'imposta e precisa che il credito d'imposta potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è riconosciuto ovvero in compensazione, con modello F24, a decorrere dal giorno successivo a quello di riconoscimento dello stesso, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della Legge n. 244/2007, e di cui all'articolo 34 della Legge n. 388/2000.

Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi (art. 126)

I versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 18, commi 1, 2, 3, 4 5 e 6 del D.L. n. 23/2020 (cd. Decreto Liquidità), sono prorogati e possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

La nuova norma chiarisce che in ogni caso non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Inoltre, viene modificato l'art. 19 del D.L. n. 23/2020 (cd. Decreto Liquidità) che prevede che le somme percepite tra il 31 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro, non sono assoggettate alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis d.P.R. n. 600/1973 da parte del sostituto d'imposta, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore. In particolare, la nuova norma introduce per i predetti soggetti la possibilità di versare le ritenute d'acconto, oggetto della sospensione, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 31 luglio 2020 originariamente previsto dal D.L. n. 23/2020) ovvero al massimo in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 (in luogo del mese di luglio 2020).

Vengono, infine, prorogati al 16 settembre 2020 anche i versamenti sospesi dall'art.5 del D.L. n. 9/2020.

Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (art. 127)

I versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 61 e 62 del D.L. n. 18/2020 (cd. Decreto Cura Italia), convertito con modifiche con la Legge n. 27/2020, sono prorogati e possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (termine in precedenza previsto in scadenza al 31 maggio) o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

I medesimi versamenti vengono prorogati dal 31 maggio 2020 al 30 giugno 2020 per specifiche categorie di contribuenti: federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche.

Salvaguardia del credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del Tuir, ovvero del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 2020, n. 21 (art. 128)

Relativamente al credito di 80 euro di cui all'articolo 13, co. 1-bis, del TUIR (cd. Bonus Renzi), e il trattamento integrativo di 100 euro di cui all'articolo 1 del D.L. n. 3/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 21/2020, spettanti, rispettivamente, fino al 30 giugno 2020 e dal 1° luglio 2020 ai lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti previsti nelle citate disposizioni, la norma prevede che questi vengano riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell'anno 2020 a causa delle conseguenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Differimento dell'efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate (art. 133)

Viene differita al 1° gennaio 2021, l'efficacia delle disposizioni istitutive dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI) e viene rinviata alla medesima data la decorrenza dell'efficacia delle norme che introducono e disciplinano l'imposta sul consumo delle bevande edulcorate.

Modifiche alla disciplina dell’IVAFE per i soggetti diversi dalle persone fisiche (art. 134)

La norma, con la finalità di uniformare, ai fini dell’IVAFE, il trattamento previsto per i conti correnti e i libretti di risparmio dei soggetti diversi dalle persone fisiche (ossia, per gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR residenti in Italia che detengono attività finanziarie all’estero) a quello previsto per le persone fisiche, ai fini dell’imposta di bollo, interviene modificando il comma 20 dell’art. 19 del D.L. n. 201/2011. In particolare:

- viene determinata la misura – pari a quella dell’imposta di bollo (100 euro su base annua) – per cui si applica l’IVAFE sui conti correnti e i libretti di risparmio dei soggetti diversi dalle persone fisiche;
- si stabilisce la misura massima dell’imposta dovuta dai soggetti diversi dalle persone fisiche in misura pari a quella prevista per l’imposta di bollo (14 mila euro).

Disposizioni in materia di giustizia tributaria e contributo unificato (art.135)

Per le udienze a distanza la nuova disciplina permette l’utilizzo del collegamento da remoto non solo per le parti processuali ma anche per i giudici e il personale amministrativo. In particolare è previsto che soltanto le parti potranno richiedere l’udienza a distanza nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con un atto successivo da notificarsi alle controparti: tale richiesta dovrà essere effettuata prima della comunicazione dell’avviso di trattazione dell’udienza.

I giudici tributari, sulla base di criteri fissati dai Presidenti delle Commissioni, potranno disporre l’udienza a distanza e quindi autorizzare la segreteria a comunicare alle parti lo svolgimento dell’udienza con collegamento da remoto.

Sul contributo unificato vengono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini per il computo delle sanzioni per ritardato versamento totale o parziale. Per lo stesso periodo è altresì sospeso anche il termine previsto per l’emissione dell’invito al pagamento del contributo.

Al riguardo si ricorda che con il DL liquidità è stato consentito alle segreterie delle Commissioni tributarie di notificare la sanzione derivante dall’ omesso o parziale pagamento del contributo unificato anche tramite PEC nel domicilio eletto o, in mancanza di tale indicazione, mediante il deposito presso l’ufficio di segreteria o di cancelleria dell’autorità giudiziaria competente. La norma consente la notifica via PEC anche qualora l’irrogazione della sanzione sia contenuta nell’invito al pagamento.

Incentivi per gli investimenti nell’economia reale (art. 136)

L’articolo introduce una misura di carattere strutturale volta ad incentivare gli investimenti, sia in capitale di rischio sia in capitale di debito, nell’economia reale e, in particolare, nel mondo delle società non quotate, potenziando la capacità dei piani di risparmio a lungo termine (cd. PIR) di convogliare risparmio privato verso il mondo delle imprese.

La misura, basandosi sulla disciplina generale prevista per i PIR dall’art. 1, comma da 100 a 114 della legge di bilancio per il 2017, tende a convogliare in maniera consistente gli investimenti verso imprese di minori dimensioni concedendo la possibilità, agli investitori, di costituire un secondo PIR con dei vincoli di investimento più specifici.

Proroga della rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati (art. 137)

Viene adottata una riproposizione della rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni, per i beni posseduti al 1° luglio 2020. Le disposizioni, già prorogate, da ultimo, per effetto della legge di bilancio per il 2020 (L. n. 160/2019), vengono affiancate dalla possibilità di una ulteriore rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1° luglio 2020.

Le aliquote della predetta imposta sostitutiva sono stabilite nella misura dell'11%: (i) sia per le partecipazioni che, alla data del 1° luglio 2020, risultano qualificate ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR, sia per le partecipazioni non qualificate; (ii) sia per i terreni edificabili e con destinazione agricola.

Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 settembre 2020. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 30 settembre 2020.

Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 (art.138)

L'intervento normativo uniforma i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al 31 luglio 2020.

Rafforzamento delle attività di promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti e orientamento dei servizi offerti dalle agenzie fiscali a seguito dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 (art. 139)

La norma è diretta a rafforzare ed incentivare la promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali da parte del contribuente. A tale scopo si prevede che le convenzioni fra Ministro dell'economia e delle finanze e agenzie fiscali stabiliscano per le agenzie fiscali, a decorrere dal triennio 2020-2022, specifici obiettivi volti ad ottimizzare i servizi di assistenza e consulenza offerti ai contribuenti, favorendo, ove possibile, la fruizione online dei servizi stessi e migliorando i tempi di erogazione dei rimborsi fiscali ai cittadini ed alle imprese nell'ottica di garantire maggiore liquidità al sistema economico nell'attuale congiuntura economica

Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri (art. 140)

Viene prorogata al 1° gennaio 2021 la non applicazione delle sanzioni per agli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Resta fermo l'obbligo, per tali soggetti, di emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi e trasmettere telematicamente con cadenza mensile all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri secondo le regole tecniche previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 236086 del 4 luglio 2019.

Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA (art. 142)

La disposizione interviene rinviando al 1° gennaio 2021 la decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA, ossia i registri IVA e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA. Viene confermata la sperimentazione del processo di predisposizione delle bozze di dichiarazioni IVA per le operazioni relative al periodo d'imposta 2021.

Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art. 143)

Viene rinviata l'adozione della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche al 1° gennaio 2021.

Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni (art. 144)

Si prevede la rimessione nei termini per i pagamenti in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del decreto, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973, 54-bis del DPR n. 633 del 1972 (cd. avvisi bonari), nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.

La norma prevede altresì la sospensione dei medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020.

Detti versamenti potranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese.

Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo (art. 145)

La norma consente di effettuare i rimborsi nei confronti di tutti i contribuenti senza applicare la procedura di compensazione di cui dall'articolo 28-ter del d.P.R. n. 602/1973. Si potrà procedere dunque a rimborsi di tributi senza preventiva compensazione con debiti iscritti a ruolo.

Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24 (art. 147)

A decorrere dall'anno 2020, il limite annuo per la compensazione dei crediti ex art. 17 del D.lgs. n. 241/1997 e per il rimborso in conto fiscale, fissato dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della Legge n. 388/2000 a 700mila euro, è elevato a 1 milione di euro.

Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) (art. 148)

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (nr. 175) hanno sostituito, dal periodo d'imposta 2018, i precedenti studi di settore e parametri.

La norma introduce per i periodi d'imposta 2020 e 2021 misure volte ad adeguare la normativa sugli ISA onde considerare gli effetti di natura straordinaria correlati all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19 anche attraverso l'individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall'applicazione degli stessi ISA.

In particolare, è previsto che, attraverso la massima valorizzazione delle informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria, evitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi, siano definite specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni utilizzando banche dati già disponibili

È altresì previsto che siano individuati ulteriori dati e informazioni necessari per migliorare la valutazione dello stato di crisi individuale.

Per il periodo d'imposta 2018, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli indici per il successivo periodo d'imposta 2019. Analogamente, per il periodo di imposta 2020, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli ISA per i precedenti periodi d'imposta 2018 e 2019.

Sospensione dei versamenti e delle impugnazioni di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta (art.149)

Sono prorogati al 16 settembre 2020 una serie di pagamenti legati in generale alla macrocategoria degli atti impositivi. Più precisamente si tratta dei versamenti derivanti da pretese erariali, che scadrebbero naturalmente nel periodo compreso tra il 9 marzo ed il 31 maggio 2020 relativi a:

- 1) atti di accertamento con adesione;
- 2) accordo conciliativo;
- 3) accordo di mediazione;
- 4) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita;
- 5) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi;
- 6) atti di recupero dei crediti di imposta indebitamente utilizzati;
- 7) avvisi di liquidazione per omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro, successioni, donazioni, e imposta sostitutiva sui finanziamenti.
- 8) pagamenti in acquiescenza degli avvisi di accertamento

La proroga si applica anche alle eventuali rate delle somme pretese in tali atti: vale a dire, quindi, che se nel periodo tra il 9 marzo ed il 31 maggio 2020 fossero in scadenza una o più rate del piano di dilazione, anche queste sono rinviate al 16 settembre, senza alcuna penalità.

Sono stati rinviati anche i versamenti per le definizioni agevolate (D.L. 119/2018), con la conseguenza che non ci sarà alcuna decadenza se non si sono versati gli importi dovuti in questo periodo.

Tutti i versamenti prorogati potranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16/9/2020 ovvero mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese.

Vengono modificati i termini di notifica del ricorso in primo grado.

Occorre ricordare che il decreto Cura Italia e s.m. aveva introdotto una sospensione dei termini di impugnazione dal 9 marzo all'11 maggio 2020 e pertanto agli ordinari termini processuali, si devono sommare 64 giorni.

Tale previsione, ancora in vigore, riguarda tutti gli adempimenti processuali quindi la proposizione del ricorso, il relativo deposito, eventuali memorie, l'impugnazione in appello, l'appello incidentale, il ricorso in Cassazione, le relative costituzioni in giudizio, ecc..

Si tratta cioè di una sospensione che coinvolge in generale i termini processuali.

Il decreto rilancio, invece, ha introdotto una novità che riguarda solo la proposizione del ricorso in primo grado relativamente ad alcuni atti espressamente individuati.

Per quanto riguarda i seguenti atti:

- atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita;
- atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi;
- atti di recupero dei crediti di imposta indebitamente utilizzati;
- avvisi di liquidazione per omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro, successioni, donazioni, e imposta sostitutiva sui finanziamenti.

non sembrano esserci particolari problemi applicativi.

Si tratta di provvedimenti normalmente impugnabili entro 60 giorni dalla notifica con la conseguenza che nell'ipotesi in cui il citato termine scada "naturalmente" nel periodo compreso tra il 9 marzo ed il 31 maggio, il ricorso potrà essere proposto entro il 16 settembre 2020.

Va da sé che nella diversa ipotesi in cui i 60 giorni scadano oltre il 31 maggio 2020, non slitteranno a settembre, ma potranno eventualmente beneficiare "solo" della sospensione dei termini prevista per l'emergenza sanitaria. Ovviamente la durata di tale sospensione dipenderà dal giorno di notifica del provvedimento

Modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto (art. 150)

L'intervento riguarda i casi in cui il datore di lavoro sia a pretendere la restituzione delle somme indebitamente erogate.

La norma ha introdotto il comma 2-bis all'art. 10 del TUIR prevedendo che la restituzione delle somme al soggetto erogatore debba avvenire al netto delle ritenute effettuate al momento dell'erogazione delle stesse.

Differimento del periodo di sospensione della notifica dei provvedimenti di sospensione licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività/iscrizione ad albi e ordini professionali (Art.151)

Il DL 18/2020 ha sospeso sino al 31 maggio 2020 i termini di controllo e accertamento da parte degli uffici degli enti impositori tra i quali quelli previsti (art. 12 dlgs 471/97) per la notifica e l'esecuzione degli atti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'attività medesima e i provvedimenti di sospensione dell'iscrizione ad albi o ordini professionali a carico dei soggetti (imprese, commercianti e lavoratori autonomi) ai quali sono state contestate più violazioni degli obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi o degli obblighi di regolarizzazione di acquisto di mezzi tecnici per le telecomunicazioni

Ora viene differito al 31 gennaio 2021 la fine del periodo di esecuzione di tali attività in considerazione del fatto che la gran parte delle attività imprenditoriali, commerciali e professionali hanno già dovuto affrontare un lungo periodo di chiusura a seguito dei provvedimenti adottati per fronteggiare l'emergenza sanitaria conseguente all'epidemia da COVID 19.

Tale differimento non si applica nei confronti di coloro che commettono, dopo l'entrata in vigore del decreto, anche solo una delle quattro distinte violazioni citate

Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni e delle verifiche sul blocco dei pagamenti della PA (artt. 152 e 153)

Sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del decreto "rilancio" e il 31 agosto 2020 dall'agente della riscossione relativi a stipendi/pensioni e trattamenti assimilati, pignorati

Sono poi sottratte le medesime somme al vincolo pignoratorio, consentendo al terzo, anche in caso di avvenuta assegnazione da parte del giudice, di mettere le predette somme a disposizione del debitore. Restano invece definitivamente acquisite e non rimborsabili le somme accreditate all'agente della riscossione, anteriormente alla predetta data.

Fino al 31 agosto non trova applicazione il blocco dei pagamenti previsto dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973. Il debitore può così ricevere il pagamento delle somme di cui è creditore nei confronti delle P.A. anche nel caso in cui sia inadempiente, per un importo pari almeno a 5.000,00 euro, all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di uno o più di cartelle di pagamento.

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione (art.154)

La sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione in precedenza fissata al 31 maggio 2020 viene differita al 31 agosto 2020

Per i piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall'agente della riscossione e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge, si determinano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque, rate.

Viene modificato il termine di pagamento delle rate della c.d. "rottamazione-ter" e del c.d. "saldo e stralcio" in scadenza al 28 febbraio e al 31 marzo 2020, in passato differite al 31

maggio 2020. E' consentito: 1) il versamento di tutte le rate di tali istituti agevolativi in scadenza nell'anno in corso entro il 10 dicembre 2020 (a quest'ultimo termine non si applica la "tolleranza" di cinque giorni); 2) di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate per i quali il richiedente non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto.

Proroga dei termini di notifica di atti impositivi (art.157)

Gli atti di accertamento, contestazione, irrogazione sanzioni, recupero crediti imposta, liquidazione e rettifica, per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9/3 ed il 31/12/2020, sono emessi entro fine anno, ma notificati nel 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza (violazioni costituenti reato o per le quali è ravvisato il pericolo di riscossione). È sicuramente singolare la scelta di differire di un anno solo la notifica degli atti, mentre l'emissione deve avvenire entro il 2020. A tal fine l'elaborazione o l'emissione sarà provata anche dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell'Agenzia, compresi i sistemi di gestione documentale. Si tratta di informazioni presumibilmente riscontrabili attraverso un accesso agli atti, salvo che gli uffici non decidano di allegare tali dati agli atti notificati. L'aspetto più delicato riguarda l'individuazione dei provvedimenti oggetto di proroga. Sostanzialmente il decreto rinvia al 2021 la notifica di tutti gli atti impositivi i cui termini di decadenza scadono tra il 9 marzo ed il 31 dicembre 2020, ferme restando le disposizioni del comma 1 dell'art. 67 del DL Cura Italia.

Tale norma, ha sospeso dall'8 marzo al 31 maggio i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori. Come chiarito dalle circolari nr. 11 e nr. 8 del 2020, anche in considerazione delle previsioni dell'articolo 67, comma 4, si tratta "dello spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione".

In concreto, tutto ciò che ordinariamente scade entro il 31/12/2020, è "differito" del numero di giorni intercorrenti tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020, ossia 85 gg

Ne consegue che la rettifica di tutte le dichiarazioni del 2015 non scadrebbe più il 31 dicembre 2020, ma il 26 marzo 2021 (in virtù dei citati 85 giorni) e pertanto non troverebbe applicazione la nuova norma sulla proroga di un anno della notifica.

A tal fine la norma ha espressamente previsto che non occorre computare tali proroghe e quindi in altre parole si fa riferimento alla "scadenza naturale" al 31 dicembre 2020. Pertanto, tutte gli atti di rettifica e accertamento in scadenza entro fine anno saranno notificati entro il 2021.

Sempre fino al 31 dicembre prossimo non si procede all'invio di una serie di atti, comunicazioni e inviti, tra i quali si segnalano gli avvisi bonari, le richieste di controllo formale (art 36 ter Dpr 600/73); d) atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica; atti di accertamento delle tasse automobilistiche, atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari

Anche in questo caso tali atti sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

Sono ancora prorogati di un anno i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti:

- all'attività di liquidazione (avvisi bonari) e ai controlli formali (articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del DPR 602/73);
- alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione;
- alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017,

- alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale
-

Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e del procedimento di adesione (art.158)

Con una norma di interpretazione autentica, è stato precisato che la sospensione dei termini Covid (art. 83, co. 2 DL 18/2020 e s.m.) si cumula con l'altra sospensione (di 90 giorni) prevista ordinariamente dalla procedura di accertamento con adesione.

Tax credit vacanze (art. 176)

Si introduce in favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro, un credito, per il periodo d'imposta 2020, per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive dagli agriturismi e dai *bed&breakfast*.

Il credito sarà utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare.

Il credito così previsto decresce con il diminuire dei componenti del nucleo familiare: in ragione di ciò, sarà riconosciuto un credito pari a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona.

Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico (art. 177)

Al fine di agevolare la ripresa del settore turistico viene previsto che non sia dovuto il versamento della prima rata dell'IMU, quota-Stato e quota-Comune, in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

La norma prevede, altresì, la stessa agevolazione per gli stabilimenti balneari, vale a dire quelli marittimi, lacuali e fluviali nonché per gli stabilimenti termali.

Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari (art. 186)

Per contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari è introdotta una modifica della disciplina prevista dal primo comma dell'articolo 98 del D.L. n. 18/2020 (cd. Decreto Cura Italia). La norma prevista dal D.L. n. 18/2020 aveva introdotto per il 2020 un regime straordinario di accesso al credito di imposta già vigente ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

La nuova modifica è orientata a innalzare dal 30% al 50% l'importo massimo dell'investimento ammesso al credito d'imposta.

Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali (art. 188)

La norma introduce, in via straordinaria per l'anno 2020, un credito d'imposta per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa di libri e giornali, quale misura di sostegno fiscale al settore editoriale.

In particolare, la disposizione prevede che alle imprese editrici di libri e alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, sia riconosciuto un credito d'imposta pari all'8% della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri, entro il limite di spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2020.

Credito d'imposta per i servizi digitali (art. 190)

Alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2020 per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e banda larga per le testate edite in formato digitale, entro il limite di 8 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa.

Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno (art. 244)

La misura prevede la maggiorazione, nelle Regioni del Mezzogiorno e per gli investimenti afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, della misura generale di credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo di cui al comma 200 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, anche al fine di agevolare l'attività di ricerca in ambito Covid-19. La maggiorazione è disposta nel rispetto dei limiti e delle condizioni prevista dalle normative unionali.

Il nuovo Decreto contiene numerose novità che si sostanziano sia in misure espressamente definite in favore dei lavoratori - quelle introdotte nel Titolo Terzo, di modifica alle norme contenute nella Legge n. 27/2020, di conversione del Decreto Cura Italia (Capo I) e con interventi urgenti diretti in materia di lavoro (Capo II) – sia in misure indirettamente incidenti in materia, con norme (per ora programmatiche) inserite nell’ambito della disciplina di sostegno e degli aiuti alle imprese, contenute nel Titolo Secondo. Si segnalano, inoltre, nell’ambito delle misure di settore di cui al Titolo VIII, gli articoli in tema di Trasporto aereo (artt. 202-204).

Andremo ad esaminare le novità di rilievo in tale ordine.

Titolo Terzo

Dispositivi di protezione (art. 66)

L’art. 66, modificando sul punto l’art. 16 del D.l. n. 18/81, ha esteso la previsione per la quale le mascherine chirurgiche sono da considerarsi DPI anche ai volontari (sanitari e non) ed ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che, nello svolgimento della propria attività, siano impossibilitati a mantenere la distanza di sicurezza di un metro.

Estensione delle misure in tema di trattamento di integrazione salariale ed assegno ordinario (artt. 68 e ss.)

L’art. 68 reca significative modifiche all’articolo 19, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e stabilisce, per i medesimi beneficiari, la possibilità di fruire del trattamento di integrazione salariale ordinario e dell’assegno ordinario, per una durata massima di diciotto settimane di cui quattordici settimane fruibili per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 e quattro settimane fruibili per i periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020. La possibilità di beneficiare delle ulteriori 5 settimane nel periodo 23.2 / 31.8.20 è riservata alle aziende che abbiamo già interamente fruito delle 9 settimane precedentemente concesse. Se, pertanto, l’azienda è stata autorizzata per un numero di settimane inferiore alle prime 9, prima di accedere al nuovo periodo deve richiedere l’autorizzazione per le residue settimane all’ente di riferimento (Regione / Ministero). Il termine di presentazione delle domande riferite ai periodi di sospensione ricompresi tra il 23.2.2020 ed il 31.5.2020 è fissato al 31.5.2020; se la domanda è successiva a tale ultima data, l’autorizzazione non potrà avere luogo per periodo anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione. Per la CIGO ed il FIS è necessario avviare l’informativa, la consultazione e l’esame congiunto che dovrà se del caso svolgersi anche in via telematica entro i 3 gg successivi a quello della comunicazione preventiva. E’ riconosciuto, altresì, per i beneficiari di assegno ordinario, l’assegno per il nucleo familiare in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale.

L’art. 69 modifica l’articolo 20 del DL Cura Italia, in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria e stabilisce la possibilità di richiedere il trattamento di integrazione salariale ordinario e l’assegno ordinario, per una durata massima di diciotto settimane con relativo aumento del limite di spesa. L’accesso alle ulteriori 5 settimane nel periodo nel periodo 23.2 / 31.8.20 anche in questo caso è riservata alle aziende che abbiamo già integralmente beneficiato delle 9 settimane precedentemente concesse.

Significative modifiche vengono apportate dall’art. 70 in materia di cassa integrazione in deroga. Tale disposizione introduce le medesime estensioni sopra descritte. Viene ripristinato l’obbligo di raggiungere un accordo sindacale per i datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19. L’art. 70 introduce misure di semplificazione consentendo ai datori di lavoro, che non anticipano i relativi trattamenti, di richiedere in *parte qua* il pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.

In conclusione, i datori di lavoro privati, sulla base delle disposizioni contenute nel DL Rilancio, e solo dopo aver integralmente beneficiato dell'intero periodo di cassa integrazione della durata di 9 settimane previsto dal DL Cura Italia e ss. mm. ii., potranno ottenere ulteriori 5 settimane e, una volta utilizzate tutte le 14 settimane, potranno richiedere, con una nuova procedura, ulteriori 4 settimane di trattamento. Le aziende che dovranno ricorrere alla cassa (in deroga) oltre le prime 9 nove settimane dovranno fare domanda direttamente all'INPS e non più alle Regioni (fatta eccezione per quelle multi localizzate) entro giorni 15 dalla sospensione dell'attività indicando i dati dei beneficiari e le per ciascun lavoratore. L'INPS avrà 15 giorni di tempo per autorizzare le domande ed anticipare il 40% delle ore autorizzate (anticipo che riguarda tutta la cassa integrazione d'emergenza); il saldo del restante 60% o il recupero delle somme eventualmente non dovute, avverrà all'invio della documentazione contenente le ore di CIG effettivamente fruite.

Congedi e permessi (artt. 72 e 73)

L'art. 72 ha incrementato, portandolo a **30** giorni, il periodo di congedo parentale dal lavoro (continuativo o frazionato) già previsto dall'art. 23 del D.l. n. 18/81, usufruibile dai lavoratori dipendenti del settore privato che siano genitori di figli di età inferiore ai 12 anni e ne ha esteso il termine di possibile fruizione al 31 luglio 2020. L'indennità riconosciuta al genitore lavoratore è pari al 50% della retribuzione ed il periodo di congedo è interamente coperto da contribuzione figurativa.

E' esteso ai genitori con figli minori di anni 16 (prima la previsione era riservata a chi avesse figli di età "compresa tra 12 e 16 anni") – a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o non lavoratore -, il diritto di astenersi dal lavoro per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Con il secondo capoverso dell'art. 72 si rafforza il bonus *baby sitter*, che sale da 600 a 1200 euro (raddoppia per coloro che non l'hanno ancora richiesto ed ottenuto). La somma potrà essere utilizzata dal richiedente anche per l'iscrizione ai servizi per l'infanzia (i.e centri estivi) ed è, tuttavia, incompatibile con il bonus "asilo nido".

L'art. 73, modificando l'art. 24 del D.l. n. 18/81, ha previsto ulteriori **12** giorni (complessivi) di permessi retribuiti ex L. n. 104/92, usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.

Malattia (art. 74)

L'art. 74, modificando l'art. 26 del D.l. n. 18/81, ha esteso fino al 31 luglio 2020 il termine (già fino al 30 aprile) entro il quale il periodo trascorso dal lavoratore dipendente del settore privato in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria è considerato malattia (ricordiamo, non computabile ai fini del periodo di comporto).

Cumulabilità delle indennità previste dal DL Cura con l'assegno ordinario di invalidità (art. 75)

L'art. 75, modificando l'articolo 31 del DL n. 18/81, prevede la compatibilità delle indennità normate a tutela dei lavoratori colpiti dall'emergenza Covid-19 con l'assegno ordinario di invalidità.

Interventi in materia di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (art. 80)

L'art. 80, modificando l'art. 46 del D.l. n. 18/81, ha prorogato il divieto di licenziamenti, individuali e collettivi, per motivi economici già in corso portandolo, complessivamente, a **cinque mesi**, che scadranno il prossimo **17 agosto**.

Il provvedimento del Governo, peraltro preannunciato da giorni, va letto "in parallelo" con le disposizioni di del Decreto che incrementano di ulteriori quattro settimane i trattamenti di integrazione salariale, garantiti ora, come si è riferito, fino al **31 agosto** e con la norme contenute nel titolo secondo (tuttavia solo programmatiche) che prevedono interventi economici finalizzati alla salvaguardia dei livelli occupazionali (art. 43) ed aiuti in termini di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia COVID-19 (art. 60).

Un'importante novità contenuta nella norma consiste, inoltre, nella previsione di sospensione fino al (nuovo) termine di "blocco" dei licenziamenti, non solo delle procedure di licenziamento collettivo (per le quali la sospensione era già stata prevista dall'art. 46 del cd. Cura Italia, ma anche delle procedure di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo di cui all'art. 7 della Legge n. 604 del 1966, avanti gli Ispettorati territoriali del lavoro, "in corso" (peraltro già sospese, di fatto, per diretta iniziativa degli Ispettorati, con la chiusura degli Uffici). Non è chiara, nel silenzio della norma, la "sorte" delle procedure che, nelle more, all'esito delle trattative tra le parti seguite al loro avvio, si sarebbero potute concludere con accordi di risoluzione consensuale avanti la ITL (con il diritto del lavoratore di usufruire del trattamento NASPI, altrimenti precluso a fronte di accordi di risoluzione consensuale in altre sedi conciliative).

Viene, infine, concessa ai datori di lavoro la possibilità di revocare i licenziamenti per gmo che siano stati disposti nel periodo immediatamente precedente l'entrata in vigore del blocco (23 febbraio 2020-17 marzo 2020), senza oneri e sanzioni (in deroga alla norma che richiede, per la validità della revoca, che la stessa venga comunicata al lavoratore entro 15 giorni dalla data di impugnazione del licenziamento) a condizione che, contestualmente alla revoca, il datore di lavoro richieda per i lavoratori interessati il trattamento di cassa COVID in deroga a decorrere dalla data già di efficacia del licenziamento. Osserviamo che, apparentemente, la revoca è a costo zero per i datori di lavoro, ma i lavoratori, una volta "reintegrati" (il rapporto si intende ripristinato senza soluzione di continuità), non potranno più essere licenziati fino al 17 agosto e la motivazione del recesso dovrà essere nuovamente riformulata.

Sorveglianza sanitaria (art. 83)

L'art. 83 del Decreto, per quanto di interesse, impone ai datori di lavoro, anche privati, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio nazionale (31 gennaio 2021), un onere di sorveglianza sanitaria "eccezionale" – da realizzarsi per il tramite del Medico Competente - dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione di determinati fattori espressamente individuati dalla norma stessa. Per i datori di lavoro che non sono tenuti, in generale, ai sensi dell'art. 18, 1° comma, lett. a) del D.L. 81, alla nomina del Medico competente, la sorveglianza sanitaria può essere richiesta all'INAIL (che vi provvederà con i propri medici) o gli stessi datori di lavoro potranno nominare un medico competente limitatamente al periodo emergenziale.

Il secondo comma della norma precisa che l'inidoneità alla mansione che venga accertata nell'ambito dell'attività di sorveglianza così delineata non potrà in ogni caso giustificare il licenziamento del dipendente.

Indennità per professionisti, co.co.co., lavoratori agricoli, dello spettacolo, stagionali e del turismo (art. 84)

L'articolo reca nuove indennità per i lavoratori autonomi. In particolare, per i liberi professionisti e co.co.co., già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità pari a 600 euro, viene prevista un'indennità, di pari importo, anche per il mese di aprile 2020.

Per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. Per i lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. Per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità pari a 600 euro viene erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020. Per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità pari a 600 euro viene erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni. Ai lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 30 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, pari a 600 euro, è erogata per il mese di aprile 2020 un'indennità di importo pari a 500 euro.

Inoltre è riconosciuta un'indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, a individuati lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione. Tali sono i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo; i lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020; i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali ex articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020, a patto che siano già iscritti alla medesima data alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile; gli incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Per i lavoratori iscritti al FPLS (Fondo lavoratori dello spettacolo) aventi determinati requisiti è erogata una indennità di 600 euro per i mesi di aprile e maggio 2020, sempre che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore del provvedimento in disamina. Tutte le indennità dianzi descritte non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall'INPS in unica soluzione, rispettando un determinato limite di spesa complessivo. È stabilita poi una disposizione *ad hoc* per la eventuale integrazione delle stesse indennità con il beneficio del reddito di cittadinanza. Infine viene statuita una norma di decadenza (15 gg.) sulla possibilità di richiedere l'indennità per il mese di marzo 2020 per varie categorie di lavoratori.

In conclusione per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione INPS, per le partite iva ed co.co.co., l'indennità di 600 euro, già prevista per il mese di marzo, viene ripetuta tale e quale solo per aprile. Ad artigiani, commercianti, e coltivatori diretti viene riconosciuta a

fronte dell'iscrizione alla gestione previdenziale, mentre per i titolari di partita IVA ed i co.co.co. è richiesto che la partita iva o la collaborazione fossero "attive" alla data del 23 febbraio 2020. Per il mese di maggio l'importo sarà di almeno 1000 euro, ma con requisiti e regole diverse.

Indennità per i lavoratori domestici (art. 85)

Viene prevista un'indennità pari a 500 euro per i mesi di aprile e maggio 2020 a beneficio dei lavoratori domestici (non conviventi con il datore di lavoro) che, alla data del 23.2.2020, avevano in essere uno o più contratti di lavoro di durata complessiva superiore a 10 ore settimanali. La predetta indennità non è cumulabile con altre indennità Covid – 19 correlate ed ai percettori del reddito di emergenza ed ai titolari di pensione ovvero di altro rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Fondo nuove competenze (art. 88)

Al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività post emergenza, l'art. 88 prevede l'istituzione di un Fondo (con una dotazione iniziale di 230 milioni di Euro) presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche attive del lavoro al quale – giuste le previsioni di contratti collettivi aziendali o territoriali, sottoscritti dalle rispettive associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle RSU, che realizzino intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive – le imprese potranno attingere per finanziare ore già di lavoro da destinare, invece, alla formazione dei lavoratori. La norma, lungi dall'esser di immediata operatività, prevede che criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse debbano essere stabiliti con un ulteriore decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto rilancio.

Smart working (art. 90)

Il provvedimento in commento, con l'art. 90 introduce un'importante novità in tema di lavoro agile nel senso di ampliare le categorie di lavoratori che hanno diritto di lavorare da remoto.

Sempre in chiave di incentivazione dell'istituto, viene ora sancito il diritto del lavoratore genitore di un minore di età fino a 14 anni a prestare l'attività lavorativa in modalità agile, anche in assenza di accordi individuali. Il diritto è sottoposto alla condizione che l'altro genitore sia anch'egli attualmente occupato e non beneficiario di strumenti di sostegno al reddito (in caso di sospensione o cessazione della propria attività) e sempre, ovviamente, che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

L'estensione vale fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica (il termine finale del 31 luglio è stato prorogato di ulteriori sei mesi dall'art. 16).

La prestazione potrà essere resa anche mediante strumenti informatici di proprietà del dipendente qualora gli stessi non vengano forniti dal datore di lavoro.

Resta confermato il dovere per il datore di lavoro privato di rispettare gli obblighi informativi in materia.

NASPI (art. 92)

L'art. 92 dispone la proroga per ulteriori due mesi (dal giorno di originaria scadenza) del trattamento di NASPI e di DIS-COLL in favore di coloro i quali, diversamente, ne avrebbero terminato il godimento nel periodo compreso tra il 1° marzo ed il 30 aprile 2020. La proroga si sostanzia nell'erogazione di un importo pari, per ciascun mese, a quello dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

La proroga è condizionata al mancato godimento, nello stesso periodo, da parte del percettore di altre indennità COVID previste dal decreto in commento o da quello precedente (n. 18/20).

Contratti a termine (art. 93)

L'art. 93, al dichiarato scopo di far fronte al riavvio delle attività post emergenza COVID-19, consente ai datori di lavoro, in deroga all'art. 21 D.L. n. 81/2015, fino alla data del 30 agosto 2020, il rinnovo e/o la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato già in essere anche in assenza delle condizioni individuate dall'art. 19, 1° comma, del medesimo decreto n. 81/2015 (le cd. causali di cui al Decreto Dignità).

La disposizione, stavolta di carattere generale, si aggiunge alla previsione (che resta dunque in vigore) contenuta nella legge di conversione del Decreto Cura Italia, norma che, ricordiamo, in deroga alla regola generale che esclude la possibilità di attivare nuovi contratti a termine per il datori di lavoro che acceda agli ammortizzatori sociali, prevede la possibilità di proroga e rinnovo (con causale) dei contratti in favore delle aziende che attivino ammortizzatori COVID (CIGO, FIS, CIG in deroga), sempre nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 30 agosto 2020.

La novità dell'esonero (transitorio) dall'obbligo di indicazione delle causali comporta che, fino al 30 agosto 2020, i contratti acausali in corso di esecuzione potranno legittimamente proseguire (la cd. proroga) anche oltre l'arco temporale di 12 mesi e che si potranno rinnovare rapporti contrattuali scaduti/in scadenza (con la stipula di nuovi contratti tra i medesimi soggetti) senza che sia necessario l'inserimento di una delle condizioni prevista dalla disciplina "a regime" dell'istituto (v. lettere a) e b) art. 19 cit.).

Qualche cenno sugli aspetti critici della norma, auspicando che i dubbi interpretativi originati dalla scarsa chiarezza del testo vengano risolti con la legge di conversione.

L'espresso richiamo, nell'incipit della norma in esame, alla necessità di fronteggiare il riavvio delle attività, potrebbe essere interpretato (erroneamente, a nostro avviso) nel senso di circoscriverne la fruizione da parte dei datori di lavoro che debbano "riaprire" dopo l'emergenza, quando, in realtà, la possibilità di deroga, quale emerge dalla pur sintetica relazione illustrativa, parrebbe davvero avere una portata generale.

La norma non contiene un espresso richiamo ai contratti di somministrazione a termine (diversamente dalla deroga a favore dei datori di lavoro che abbiano acceduto agli ammortizzatori COVID). Tuttavia, deve ritenersi che la deroga alle causali trovi applicazione anche ai rapporti di somministrazione, giusto il richiamo contenuto nell'art.34 del D.L. 81/2015 all'art. 21 dello stesso decreto (la norma fatta oggetto di deroga da quella in commento) per la definizione della disciplina del rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore.

Non è chiaro se il 30 agosto 2020 sia la data entro la quale il rapporto in essere (giusta proroga/rinnovo) dovrà cessare, oppure se proroghe o rinnovi possano essere legittimamente sottoscritti fino a tale data ultima.

Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro (art. 95)

L'art. 95, al dichiarato intento di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo Governo/Parti Sociali 14.3-24.4.2020, prevede la promozione da parte dell'INAIL di interventi straordinari in favore delle imprese che abbiano attuato interventi per la riduzione del rischio di contagio sui luoghi di lavoro attraverso l'acquisto di apparecchiature e/o dispositivi elencati nel primo comma della norma.

Attenzione: si tratta di interventi che vengono espressamente dichiarati (comma quarto) incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi.

Trasporto aereo (Artt. 202, 203, 204)

L'art. 202, in ragione dell'impatto che la situazione emergenziale ha avuto sul comparto, individua come opportuna la costituzione di una nuova società interamente controllata dal

MEF ovvero da una società a prevalente partecipazione pubblica con una dotazione patrimoniale significativa auspicabilmente finalizzata alla riorganizzazione ed al rilancio del settore del trasporto aereo.

La definizione degli elementi essenziali di tale società viene demandata al decreto attuativo che dovrà essere adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali come deliberato in sede di conversione della DL 18/2020. Trattasi pertanto di previsione meramente programmatica.

L'art. 203 introduce, per i vettori aerei e le imprese collegate, l'obbligo di applicare ai propri dipendenti un trattamento retributivo non inferiore a quello previsto dal CCNL di settore. La violazione del predetto obbligo comporterà l'applicazione di sanzioni amministrative che saranno destinate al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e per le attività dell'ENAC. L'art. 204 individua quale ulteriore strumento di sostegno al settore la devoluzione al relativo Fondo di solidarietà del 50% delle risorse derivanti dall'incremento dell'addizionale sui diritti di imbarco.

*

Titolo Secondo

Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per la prosecuzione dell'attività di impresa (art. 43)

L'art. 43 prevede l'istituzione presso il MISE di un Fondo (con una dotazione di 100 milioni di Euro per l'anno 2020) espressamente destinato al salvataggio ed alla ristrutturazione di due categorie di imprese:

- imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale (iscritte nel registro di cui all'art.185 bis dl D.lgs. n. 30/85);
- società di capitali con almeno 250 dipendenti che si trovino in uno stato di difficoltà economico finanziaria.

Si tratta di uno strumento di sostegno (allo stato, tuttavia, inoperativo, in attesa di un Decreto del MISE che definisca modalità e criteri di gestione e funzionamento del Fondo e determini i requisiti – ulteriori - delle imprese che potranno accedervi) destinato ad intervenire a condizioni di mercato nei casi in cui la cessazione dell'attività o la sua delocalizzazione fuori dal territorio nazionale comportino un rilevante impatto sociale ed economico. Alle imprese verrà richiesto di notificare al MISE le azioni/opportunità per ridurre gli impatti occupazionali della crisi (le informazioni oggetto di notifica sono elencate al comma quarto).

I benefici occupazionali dell'intervento sono destinati ad avere carattere indiretto, a fronte della continuazione dell'attività di impresa che verrebbe così garantita.

Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19 (art. 60)

L'art. 60 prevede la possibilità per le Regioni, le Province autonome (anche tramite azioni di Coordinamento in sede di Conferenza), gli altri enti territoriali e le Camere di commercio di adottare misure di aiuto, mediante proprie risorse, allo scopo precipuo e nelle forme indicate nell'epigrafe della norma, in favore di imprese di determinati settori o regioni o di determinate dimensioni, particolarmente colpite da COVID 19. Si tratta di aiuti cd. selettivi (ai sensi dell'art. 107, par. 1 del TFUE) che debbono soddisfare le condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID -19" e successive modificazioni.

Le sovvenzioni andranno a contribuire ai costi salariali, ivi comprese le quote contributive ed assistenziali ed anche ai costi sostenuti per lavoratori autonomi. La sovvenzione mensile (con imputazione che potrà essere retrodatata al 1° febbraio 2020) potrà essere concessa in misura non superiore all'80% della retribuzione mensile lorda per un massimo di dodici mesi, relativamente a quei dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia e a condizione che il personale continui a svolgere in modo continuativo (quando si parla di lavoratori autonomi debbono intendersi solo i co.co.co.?) l'attività durante il periodo per il quale è concesso l'aiuto.

Anche la norma in commento, pertanto, è meramente di programma

Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (art. 26)

Emissione di strumenti finanziari

L'art. 26 del Decreto Rilancio, oltre ai benefici fiscali già sopra illustrati, prevede anche una misura di sostegno finanziario per accedere alla quale è necessario rispettare le condizioni che abbiamo già menzionato nella sezione della presente newsletter relativa agli aspetti tributari (in particolare, ricordiamo che, per accedere a questa misura, occorre la deliberazione e versamento, entro la fine del 2020, di un aumento di capitale a pagamento non inferiore a 250 mila Euro).

Al riguardo, l'art. 26 del Decreto Rilancio prevede l'istituzione di un apposito fondo denominato "Fondo Patrimonio PMI" finalizzato alla sottoscrizione di obbligazioni o titoli di debito (rispettivamente per società azionarie e società a responsabilità limitata) - che il Decreto Rilancio definisce, collettivamente, come strumenti finanziari -, emessi dalle società patrimonializzate, per un ammontare massimo pari al minore importo tra tre volte l'ammontare dell'aumento di capitale e il 12,5% dell'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del T.U.I.R relativo al periodo d'imposta 2019. Diverso importo massimo è previsto nel caso in cui la società sia beneficiaria di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 relativa al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". Il Gestore del Fondo è Invitalia (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa) S.p.A.

La società emittente può emettere gli strumenti finanziari in deroga ai limiti previsti dal primo comma dell'art. 2412 cod. civ., che consente, in via ordinaria, l'emissione di obbligazioni per una somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. È inoltre previsto che i crediti del Fondo per il rimborso degli strumenti finanziari emessi ai sensi del Decreto Rilancio, nel caso in cui la società patrimonializzata sia assoggettata a fallimento o altra procedura concorsuale, siano soddisfatti dopo ogni altro credito ma prima dei crediti per finanziamenti soci di cui all'art. 2467 cod. civ. (cioè di quelli concessi in una situazione di non equilibrata correlazione tra il patrimonio netto e il capitale di debito oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento). La società patrimonializzata deve assumere l'impegno di: (i) non deliberare o effettuare, dalla data dell'istanza di intervento del Gestore e fino all'integrale rimborso degli strumenti finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci; (ii) destinare il finanziamento concesso dal Gestore con la sottoscrizione degli strumenti finanziari a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia; e (iii) fornire al Gestore un rendiconto periodico, con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultimo indicati, al fine di consentire la verifica degli impegni assunti.

Gli interessi sull'importo capitale maturano con periodicità annuale e sono corrisposti alla data del rimborso. Gli strumenti finanziari sono rimborsati dalla società emittente decorsi sei anni dalla sottoscrizione. Resta ferma per la società la possibilità di rimborsare i titoli anticipatamente decorsi tre anni dalla data di sottoscrizione. Nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (da emanarsi di concerto con il MISE), a cui l'art. 26 affida il compito di definire le caratteristiche e condizioni degli strumenti finanziari, sono indicati gli obiettivi al cui raggiungimento può essere concessa una riduzione del valore di rimborso.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 25 *partner*, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it